PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ufficio del Procuratore

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA - Prot. 31/01/2022.0000011.I

Prot. n.

Civitavecchia 31 gennaio 2022

OGGETTO: modifiche delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 9 quinquies del d.l. 22 aprile 2021 n. 52 (introdotto dal d.l. n. 127 del 21 settembre 2021) riguardanti il personale amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia – modalità operative per l'organizzazione delle verifiche riguardanti l'accesso alla Procura degli altri soggetti non compresi nelle categorie contemplate dal d.l. 52/2021

Il Procuratore della Repubblica

visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;

visto il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1;

visto il d.p.c.m. 21 gennaio 2022;

richiamati i provvedimenti del 13 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022;

visto l'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante " *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 che stabilisce che*" fino al 31 marzo 2022, nell'ambito del territorio nazionale, l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e alle attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge n. 52 del 2021"*;

visto, altresì, l'art. 9 bis comma 1 bis lett. b) del citato d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 del 2021, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2021 n. 87;

atteso che il d.p.c.m. del 21 gennaio 2021 ha individuato le esigenze primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al primo comma 1-bis, lett. b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge;

considerato che il citato d.p.c.m., con specifico riferimento alle esigenze di giustizia ha disposto che "*è consentito l'accesso agli uffici giudiziari....esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di inteventi giudiziari a tutela delle persone minori di età o incapaci,*

nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata"

rilevato che ai sensi dell'art. 3 del d.l. 1/2022 sono esentati dai controlli i testimoni e le parti del processo;

considerato che, parimenti, sono esentati dai controlli i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute ;

considerato che il d.p.c.m. 21 gennaio 2022 acquisterà efficacia " a far data dal 1° febbraio 2022"

-rilevato che il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 ha previsto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione SARS-COV-2 agli ultracinquantenni fino al 15 giugno 2022 (comprendendo tra gli obbligati anche coloro che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022) ed ha stabilito che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, è necessario possedere le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o guarigione per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che devono confermarsi, fino al termine dello stato di emergenza, le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti di questo ufficio e che le stesse debbano intendersi estese a tutti i soggetti che intendono accedere all'ufficio giudiziario (ad esclusione di quelli per i quali è espressamente escluso il divieto di accesso in caso di mancata esibizione del certificato verde COVID 19);

sentito il Presidente del Tribunale di Civitavecchia,

dispone

a) che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe normativamente disposte), l'accesso alla Procura della Repubblica sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base);
b) che l'accesso alla Procura sia, comunque, consentito anche senza certificazione verde per la presentazione indifferibile ed urgente da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela delle persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
c) che a partire dal 15 febbraio 2022 il controllo sul personale amministrativo, riguardi anche, con riferimento agli ultracinquantenni, il possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o guarigione (green pass rinforzato);
d) che tali controlli avvengano giornalmente al momento dell'accesso all'ufficio giudiziario;
e) che, nel caso in cui i controlli, al momento dell'accesso, causino assembramenti e/o disservizi, gli stessi siano sospesi ed effettuati a campione anche dopo l'ingresso;
f) che il controllo venga effettuato (fino a quando non saranno disponibili le specifiche funzionalità per la verifica automatica del green pass) richiedendo l'esibizione della certificazione verde COVID-19 che verrà controllata dal personale preposto alle verifiche a mezzo dell'apposita applicazione ministeriale "VERIFICA C-19";
g) che non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni né la conservazione della loro copia;
h) che nell'eventualità non si possa procedere ai controlli all'entrata, la verifica a campione avvenga con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore

al 20% , assicurando un criterio rotazione nella verifica e prioritariamente durante la mattina;

i) che il personale preposto al controllo inviti coloro che non risultino in regola con gli obblighi di legge ad allontanarsi dall'ufficio giudiziario (sia nel caso in cui il controllo sia effettuato all'ingresso e sia nel caso in cui sia effettuato dopo l'ingresso) ed effettui le eventuali dovute contestazioni e/o comunicazioni (previste nel precedente provvedimento del 13 ottobre 2021);

conferma

il direttore amministrativo dott.ssa Vlasta Schiavo ed il direttore amministrativo dott.ssa Maria Teresa Calbi quali incaricati dei controlli, dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi e delle previste comunicazioni;

I direttori amministrativi dott.ssa Vlasta Schiavo e dott.ssa Maria Teresa Calbi si avvarranno, per i controlli all'ingresso dell'ufficio giudiziario, fino a quando non saranno installati sistemi automatici di verifica del green pass, della collaborazione del personale di vigilanza.

Si comunichi:

-Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
-Al Sig. Presidente del Tribunale
-Ai magistrati della Procura
- Ai Direttori amministrativi della Procura
-Al personale amministrativo
- Al personale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura
-Al Sig. responsabile e amministratore della società di vigilanza I.S.S.V. s.p.a.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Andrea Vardaro